



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

Determinazione dei valori venali dei terreni edificabili ai fini IMU per l'anno 2020 - RELAZIONE

Premesso:

- che si intende procedere alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- che per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale;
- che il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art.5 del D.Lgs 504/1992 e, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, questo Ufficio ha provveduto ad effettuare le necessarie e opportune ricerche, verifiche ed accertamenti del caso.

Il valore delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso e in vigore sino al 31/12/2005, è quello stimato nel 2000, continuamente aggiornato in base alle variazioni degli indici ISTAT.

Come detto nelle relazioni stilate per la determinazione dei valori per gli anni dal 2001 al 2005, per effetto della particolare situazione derivante dalla sovrapposizione dei due strumenti urbanistici (p.r.g. vigente e variante generale adottata e in salvaguardia), le cui previsioni non sempre collimavano, le transazioni, in generale, hanno interessato aree di modesta entità o hanno fornito dati non rilevanti per la formazione di nuovi valori di riferimento. Nel corso di questi anni, infatti, si sono notati incrementi di valore delle aree edificabili, a volte decisamente eccessivi, troppo diversificati per le singole zone omogenee, soprattutto imputabili alla scarsità di aree immesse sul mercato e non allineati con il prezzo di vendita dei fabbricati, per cui non è stato possibile determinare un valore medio di riferimento da cui derivare il valore per le singole zone omogenee.

Nel corso del 2005 e, soprattutto, con l'entrata in vigore della Variante Generale al PRG i prezzi hanno teso a stabilizzarsi e i listini delle agenzie di intermediazione hanno cominciato a riportare valori decisamente più omogenei e in linea con l'aumento del valore dei fabbricati.

Dalle rilevazioni effettuate si è potuto determinare un valore base di riferimento per le principali destinazioni di zona (residenziale, artigianale/industriale, terziario/commerciale). Dal bollettino della principale associazione di agenti immobiliari del Lecchese (FiAiP - Lecco), ad esempio (per l'anno 2005/2006), è stato rilevato un prezzo medio dei terreni a destinazione residenziale, con indice pari a 1 m³/m², di € 155/m², mentre per quelli a destinazione artigianale/industriale un prezzo medio di € 110/m². Da questi valori di riferimento, nel 2006, sono stati derivati i valori per tutte le Zone Omogenee costituenti l'azonamento della Variante Generale, incrementando percentualmente i valori utilizzati nel corso del 2005, adottando indici variabili tra il 10% e il 30%, a seconda dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso e della qualità delle aree.

Negli anni successivi i valori dei terreni hanno continuato ad aumentare diventando stabili attorno al 2010, subendo, successivamente, lievi e non significativi decrementi dovuti all'inizio della crisi del mercato immobiliare.

Atteso che nel corso del 2014 non sono stati rilevati incrementi, per il perdurare della crisi che ha investito il settore immobiliare e delle costruzioni in genere ed al conseguente adeguamento del mercato, per l'anno 2015 non è stato previsto un aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Dato atto che nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 si sono registrati dei leggeri saldi positivi dell'andamento del mercato immobiliare per il numero di operazioni di compravendita mentre i prezzi degli immobili, dopo sette semestri di ininterrotta flessione, rimangono sostanzialmente stabili (fonte sito Agenzia Entrate, Banca dati quotazioni immobiliari, pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare).

Ritenuto per quanto sopra esposto di non prevedere per l'anno 2020 un aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e di mantenere **la modalità di calcolo introdotta a seguito dell'adozione del PGT per la determinazione del valore delle aree: a metro cubo edificabile (non più a metro quadrato) per le zone residenziali e a metro quadrato di superficie fondiaria per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle a destinazione commerciale/direzionale. Il criterio adottato è utile inoltre per dare un valore ai "diritti edificatori" attribuiti, ad esempio, alle aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico comprese nel Piano dei Servizi.**

Tale determinazione comporta una notevole semplificazione nel calcolo del valore del terreno che si effettua in base alla reale capacità edificatoria (in base ai metri cubi realizzabili, per la residenza e al metro quadrato di superficie netta edificabile per l'industriale e per il commerciale/direzionale) tenendo così conto delle limitazioni volumetriche introdotte dal PGT.

Pertanto viene confermato il valore base (indice di riferimento 1 metro cubo/metro quadrato) già utilizzato per la determinazione del valore per le singole zone omogenee a destinazione residenziale e quello a metro quadrato di superficie edificabile per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle commerciali/direzionali.

Ugualmente, per mantenere la necessaria omogeneità con i precedenti parametri di calcolo, vengono conservati i criteri di riduzione e di incremento già previsti nelle tabelle allegare alle delibere degli anni passati.

Pertanto, i valori delle aree fabbricabili, determinati al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, vengono stabiliti come segue:

aree comprese in zone a prevalente destinazione residenziale: €/m³ 154,71

aree comprese in zone a prevalente destinazione industriale/artigianale €/m² 108,30

aree comprese in zone a prevalente destinazione commerciale/artigianale €/m² 265,40

Di seguito vengono riportati i parametri di incremento/riduzione da adottare per il calcolo, derivanti dalle precedenti:

pregio indice di incremento per il particolare pregio della zona (incremento da - a) 2 - 4

P.A. obbligo di piano attuativo (riduzione al) 0,75

E.P. obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata) (riduzione al) 0,5

ind. Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

comm. Zone a destinazione commerciale soggette a P.A. (riduzione del) 0,2

Al fine di fornire ulteriori elementi di comprensione, di seguito si riportano i citati parametri, approfondendo, dove necessario, la loro descrizione.

Descrizione della tabella:

Pregio - indice di incremento per il particolare pregio della Zona

Indica il pregio delle zone caratterizzate da edifici prevalentemente unifamiliari e di buona qualità, dove l'area necessaria per realizzare una determinata volumetria (e quindi l'area di pertinenza del fabbricato destinata a giardino) è notevolmente superiore (da 2 a 4 volte) a quella delle altre zone.

L'indice, oltre che dalle considerazioni di cui sopra, deriva dal rapporto tra il valore massimo e il valore minimo rilevati al momento della determinazione dei valori di base.

P.A. - obbligo di piano attuativo

Rappresenta un vincolo per gli operatori e/o per i proprietari in quanto i piani attuativi prevedono cessioni di aree (o monetizzazioni) e opere di urbanizzazione che hanno un'incidenza superiore agli oneri ordinari, pertanto, determina una riduzione del valore dell'area.

E.P. - obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata)

Anche l'obbligo di realizzare edifici di edilizia sovvenzionata o convenzionata rappresenta un onere per il proprietario in quanto tali edifici vengono immessi sul mercato a prezzi imposti e inferiori a quelli normalmente praticati, pertanto, anche in questo caso, l'obbligo determina una riduzione del valore,

ind. - Zone a destinazione artigianale/industriale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone artigianale e/o industriali soggette a piano attuativo.

comm. - Zone a destinazione commerciale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone Commerciali/direzionali soggette a piano attuativo.

Casatenovo, 9 dicembre 2019

Il Responsabile del settore
Urbanistica ed edilizia privata
Arch. Barbara Sala

Documento informatico firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).